



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smioldo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA N. 74/A/2025**

nel giudizio di revocazione in materia pensionistica iscritto al n. **7024**

del registro di segreteria, depositato il,

**promosso da:**

**Omissis**, nato a *Omissis* (*Omissis*) il *Omissis*, rappresentato e difeso

dall'Avv. Paolo Bonaiuti del Foro di Roma

(p.e.c.:paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente

domiciliato presso il suo studio sito in Roma, nella via Riccardo Grazioli

Lante, n. 16.

**contro**

- **Ministero della difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*,

rappresentato e difeso nel presente giudizio dalla dirigente dott.ssa

Marzia Lettieri Barbato della Direzione Generale della previdenza

militare e della leva - I Reparto (p.e.c.: [previmil@postacert.difesa.it](mailto:previmil@postacert.difesa.it));

**per la revocazione**

della sentenza n. 69/A/2024 del 18/04/2024, emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, pubblicata il 30/05/2024 e non notificata.

**Udito** alla pubblica udienza del 23 ottobre 2025, l'Avv. Paolo Bonaiuti, per il ricorrente.

**Ritenuto in**

**FATTO**

**1.** Con la sentenza n. n. 69/A/2024 questa Sezione di appello ha dichiarato il gravame proposto dal Sig. *Omissis* in parte inammissibile, in quanto vertente su questioni di fatto, ai sensi dell'art. 170 c.g.c., ed in parte infondato, confermando così la sentenza della locale Sezione territoriale n. 843/2022 con la quale il giudice di prime cure, ad esito di specifici accertamenti istruttori demandati al Collegio medico legale del Ministero della difesa e all'Ufficio medico legale del Ministero della salute, aveva respinto la domanda di pensione privilegiata del *Omissis* per la ritenuta insussistenza dei requisiti di legge.

**2.** Con ricorso notificato a controparte il 26.6.2025 e depositato il 27.06.2025, il sig. *Omissis* chiede la revocazione della sentenza impugnata deducendo, con un unico motivo variamente articolato, il vizio revocatorio dell'errore di fatto, di cui all'art. 202, comma 1 lett. f) del codice della giustizia contabile, affermando che il giudice di seconde cure sarebbe incorso in un errore percettivo, omettendo di prendere in considerazione le argomentazioni critiche formulate con l'atto di gravame con riguardo alla motivazione della sentenza di primo

grado, ritenuta dall'allora appellante insufficiente e/o apparente.

Sotto questo profilo, la sentenza di cui si chiede la revocazione avrebbe impropriamente affermato che l'appello riguardava questioni di fatto, travisando così il relativo motivo di impugnazione vertente, invece, sul vizio di motivazione della sentenza gravata e quindi su un motivo di diritto.

Nel ricorso, dopo la pedissequa trascrizione di ampi brani della sentenza ed in seguito ad un lungo *excursus* di natura accademica sulle fattispecie di errore revocatorio, si afferma che il giudice di appello sia incorso in una evidente "svista" nella lettura degli atti interni processuali atteso che:

a) l'organo giudicante non si sarebbe avveduto che il giudice di prime cure non aveva svolto le dovute valutazioni in merito alle ulteriori difese del ricorrente, contenute nelle note di udienza non autorizzate, non ravvisando il conseguente asserito difetto di istruttoria, data l'ammissibilità di argomentazioni difensive, di segno contrario al tenore della perizia, anche oltre i termini fissati dall'art. 97 c.g.c.; tali difese, qualora debitamente considerate, avrebbero certamente inciso sul potere valutativo del giudice;

b) la sentenza per cui si agisce in revocazione sarebbe altresì frutto di una "svista" per ciò che concerne la disamina della fattispecie operata dall'UML, in quanto non strettamente aderente al quesito istruttorio posto dal giudice di primo grado;

c) l'errore revocatorio in cui è incorso il Collegio riguarda anche l'omessa valutazione, da parte della Sezione territoriale, dell'esame

elettroencefalografico del 1991 effettuato dal ricorrente, avendo tale ingiustificata omissione inciso negativamente sulla decisione del giudice.

In conclusione, parte ricorrente chiede che, ritenuta l'ammissibilità della domanda, sia pronunciata la revocazione della sentenza di questa Sezione di appello n. 69/A/2024 nonché, in sede rescissoria ed in via principale, che venga riconosciuto il diritto preteso dall'esponente in prime cure. In subordine, chiede di volere rinviare gli atti al primo giudice.

**3.** Con memoria depositata a mezzo pec il 3.10.2025 e in DAeD in data 14.10.2025, si è costituita l'Amministrazione della difesa per sostenere l'inammissibilità del ricorso, attesa l'insussistenza dell'errore revocatorio e l'infondatezza delle censure mosse dal ricorrente; per l'effetto, ha chiesto di confermare la legittimità della Sentenza n. 69/A/2024 del 30/05/2024, con vittoria di spese di giudizio.

Ad avviso del dicastero, le doglianze sollevate nel presente gravame si concretizzano in una mera reiterazione dei motivi di appello, già compiutamente esaminati e respinti con la sentenza oggetto di revocazione, la quale ha confermato la legittimità e la correttezza dell'impianto motivazionale della pronuncia di primo grado, non certo apparente, quanto piuttosto difforme dalle aspettative attoree.

Secondo la prospettazione dell'Amministrazione, l'errata percezione della realtà, attribuita dalla difesa del *Omissis* al Collegio di seconde cure, si risolverebbe, di fatto, nell'intento di ottenere una pronuncia di merito svincolata rispetto alle risultanze degli elaborati peritali acquisiti

dal primo giudice, ritenendo controparte errate tali CTU semplicemente perché di segno contrario alla propria infondata pretesa.

Ciò posto, non si ravvisa la sussistenza nella sentenza impugnata dell'errore revocatorio di cui all'art. 202 comma 1 lett.f) del c.g.c., né alcuna svista o travisamento nella lettura degli atti processuali da parte del giudice di appello, quanto piuttosto l'intento di provocare un riesame del merito della controversia, con riferimento alle questioni di fatto già approfonditamente scrutinate nel giudizio di primo grado.

4. All'udienza del 23 ottobre 2025 il difensore del ricorrente ha discusso la causa illustrando ampiamente le argomentazioni contenute nel ricorso, come da verbale di udienza. Assente il Ministero della difesa.

**Considerato in**

#### **DIRITTO**

1. Con il ricorso all'odierno esame, il sig. *Omissis* ha chiesto la revocazione della sentenza n. 69/A/2024 di questa Sezione di appello in quanto asseritamente inficiata da errore di fatto, consistente nella errata percezione di fatti e del contenuto di taluni documenti oggetto dei punti critici della motivazione della decisione di prime cure (per come dianzi compendiate nella parte in fatto), in relazione all'accertamento dei requisiti per il conseguimento dell'auspicata pensione privilegiata, che il giudice di primo grado aveva ritenuto insussistenti.

Più in dettaglio, la sentenza qui gravata viene censurata nella parte in cui ha affermato che la motivazione della pronunzia appellata non è inficiata dal denunciato vizio di "omessa e/o apparente motivazione"

giacché erano stati ivi compiutamente indicati gli elementi di prova posti a fondamento del convincimento del giudice, attraverso i pareri medico legali acquisiti, ed era stato dettagliatamente illustrato l'iter logico-giuridico sotteso alla decisione contestata dall'appellante.

**2.** Ciò posto, va osservato che la revocazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata e il relativo giudizio si compone di due fasi ben distinte e, precisamente, la fase del *iudicium rescindens* e quella del *iudicium rescissorium*; nella prima il giudice deve limitarsi ad accertare se ricorra, nel caso sottoposto al suo esame, uno dei motivi per i quali la revocazione sia ammessa e se, fra il motivo idoneo eventualmente accertato e la decisione impugnata, esista un nesso di causalità; nella seconda, dopo avere valutato positivamente l'ammissibilità del gravame, perché il motivo proposto rientra tra quelli tassativamente individuati dal legislatore, deve procedere all'esame di merito della domanda.

L'articolo 202 del decreto legislativo n. 174 del 2016 elenca tassativamente i motivi di revocazione, mentre il comma 2 dell'articolo 203, stabilisce che il ricorso “*deve contenere la precisa elencazione dei motivi richiesti dalla legge per la sua ammissibilità*”.

L'errore di fatto, in questa sede invocato, è disciplinato dalla lettera f) del suddetto articolo 202 e ricorre quando “*la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita,*

*e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".*

L'errore di fatto, legittimante il ricorso per revocazione, deve, dunque, consistere in una falsa percezione, da parte del giudice, della realtà risultante dagli atti di causa e, cioè, in una svista materiale che lo abbia indotto a supporre l'esistenza di un fatto che obiettivamente non esiste, ovvero a considerare inesistente un fatto che risulta positivamente accertato; in altri termini, l'errore che rende ammissibile la revocazione deve consistere in un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso fatto, una delle quali emergente dalla sentenza, l'altra dagli atti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia stata frutto di mera supposizione e non di attività di valutazione o di giudizio delle situazioni e delle risultanze processuali sottoposte all'esame del giudice e, dall'altro lato, quella risultante dagli atti non sia stata oggetto di contestazioni tra le parti (*ex multis*, Sez. Appello Sicilia sent. n. 49/A/2022, n. 60/A/2023, n. 56/A/2024, Sez. I di appello nn. 429/2011 e 42/2020, n. 370/2022).

Nelle suddette sentenze, è stato osservato che l'errore di fatto, che consente di rimettere in discussione i pronunciamenti del giudice attraverso il rimedio straordinario della revocazione, è solo quello che non coinvolge l'attività valutativa dell'organo decidente, ma tende ad eliminare l'ostacolo materiale frapposto fra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto, ostacolo derivante da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, sempre che il fatto oggetto

dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato, dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di appello.

In definitiva, i riferiti approdi interpretativi riconducono l'errore di fatto nell'orbita della falsa percezione della realtà, ovverosia di una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, oppure l'inesistenza di un fatto che dagli atti e documenti risulti invece positivamente accertato.

Nell'uno e nell'altro caso, occorre però che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito.

Infine, deve trattarsi di un errore essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa.

Ancora, un eventuale inesatto apprezzamento delle risultanze processuali non configura un errore di fatto, quanto, piuttosto, un errore di giudizio non utile per addivenire alla revocazione della decisione (Corte dei conti, Sez. II, 26 maggio 2015, n. 268).

**3.** Alla luce di tali considerazioni, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per proporre la revocazione giacché gli odierni motivi di impugnazione sono stati oggetto di contrasto tra le parti nonché di valutazione da parte di questo Collegio nell'adozione della sentenza n.



69 del 2024 qui contestata.

La predetta pronunzia ha infatti evidenziato come il primo giudice abbia operato una adeguata disamina logico-giuridica dei risultati istruttori, raffrontando gli elementi raccolti con le allegazioni di parte, e abbia adeguatamente dato atto in motivazione delle ragioni poste a fondamento del rigetto della pretesa del ricorrente.

In particolare, il Collegio ha rilevato che le ulteriori difese del *Omissis* depositate al di fuori del contraddittorio tecnico ex art. 97 c.g.c. non consentivano di travolgere le risultanze delle CTU acquisite né determinavano la necessità di un ulteriore elaborato peritale. Parimenti, è stato affermato che l'e.e.g. del 1991 era stato vagliato tanto dal CML quanto dall'UML, con un giudizio finale di non rilevanza sul dedotto nesso causale, e che di ciò il giudice di prime cure aveva puntualmente riferito nella motivazione.

Altrettanto infondata è stata ritenuta la doglianza dell'appellante circa la mancata corrispondenza tra il quesito demandato dal primo giudice all'UML e la relazione resa dall'organo di consulenza giacché quest'ultimo, dopo avere esaminato il caso nel suo complesso, ha concluso nel senso che il trauma cranico subito all'epoca del servizio militare non aveva lasciato danni neurologici gravi suscettibili di ascrivibilità tabellare e che i disturbi insorti dopo oltre trent'anni dal fatto non potevano essere ricollegati all'infortunio.

Il Collegio ha quindi escluso la sussistenza di una ipotesi di apparente ovvero omessa motivazione dichiarando inammissibile il relativo motivo di impugnazione *“in quanto vertente su questione di fatto*

*concernente la dipendenza da causa - o concausa efficiente e determinante - di servizio delle infermità lamentate".*

Come ha condivisibilmente evidenziato l'Amministrazione nella comparsa di costituzione, il ricorrente, mediante la capziosa allegazione di un errore di fatto revocatorio tende piuttosto a provocare una ulteriore pronuncia nel merito, reiterando i medesimi motivi di impugnazione già ampiamente vagliati da questa Sezione di appello.

In conclusione, nessun abbaglio o svista ha alterato la decisione del Collegio di appello, né le argomentazioni addotte, anche all'odierna udienza dal difensore del ricorrente, appaiono idonee a spostare in qualche misura i termini presi in considerazione per assumere la decisione di rigetto del gravame.

Emerge piuttosto che le questioni sulle quali, secondo il ricorrente, cadrebbe l'errore di fatto sono state invece trattate nella sentenza oggetto del presente giudizio di revocazione ed hanno costituito i punti nodali sui quali tale decisione si è formata. Pertanto, più che di errore nella percezione di circostanze di fatto risultanti dagli atti di causa, il ricorrente ha addotto, in modo surrettizio, un *error in iudicando*, inammissibile avverso una decisione pronunciata in grado di appello.

**4.** Conclusivamente, l'istanza di revocazione va dichiarata inammissibile per mancata integrazione della fattispecie indicata dall'art. 202, comma 1, lett. "f" del c.g.c., ove si ammette questa forma di impugnazione per errore di fatto soltanto se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.

**5.** Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità del giudizio pensionistico.                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | <b>P.Q.M.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, sul ricorso per revocazione iscritto al <b>n. 7024</b> del ruolo generale, lo dichiara inammissibile e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 69/A/2024 di questa Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana. |  |
|  | Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | L'EstensoreIl Presidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | Dott.ssa Giuseppa CernigliaroDott. Vincenzo Lo Presti                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | (F.to digitalmente)(F.to digitalmente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016                                                                                                                                       |  |
|  | <b>dispone con decreto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | Il Presidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | (firmato digitalmente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | Palermo, 04/11/2025Il Funzionario preposto<br>Dott.ssa Pietra Allegra F.to digitalmente                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione,                                                                                                                                                                                                    |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Palermo, 04/11/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente